

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini

Presidente

Dott. Pietro Spera

Giudice

Dott. Tommaso Sdogati

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

[REDACTED] *rappresentata e difesa dagli avv.ti*
Massimo Leone e Alessandra Finardi;
con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Elisa Papandrea.

Rilevato che, con ricorso depositato il 01.07.2025, Punzo Antonietta ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

considerato che, ai sensi dell'art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune;

rilevato che i ricorrenti sono attualmente conviventi e che, quindi, risulta ammissibile il ricorso alla presente procedura;

ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

considerato che, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall'OCC;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato infatti che:

- il requisito della c.d. "meritevolezza" del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la ricorrente convive con il proprio figlio Francesco Giglio, nato il 29.12.2005, attualmente studente non economicamente autosufficiente, nell'immobile di sua proprietà sito in Genova, Via Cianciullo n. 43/6, oggetto di procedura esecutiva immobiliare iscritta presso il Tribunale di Genova al N.RGE. 528/2023. Tale immobile viene messo a disposizione dei creditori e, come da perizia privata depositata agli atti (all. C), avrebbe un valore di euro 134.900,00. Quest'ultimo dovrà essere oggetto di conferma a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione controllata e, al riguardo, istruzioni verranno date con il provvedimento di determinazione della quota incompressibile. L'esecuzione immobiliare verrà verosimilmente sospesa in ragione del suo stato di molto antecedente alla delega di vendita;
- la ricorrente risulta essere titolare di autoveicolo Toyota Yaris 2005 targata DV012AT dell'anno 2002, oggetto di fermo amministrativo e di cui viene dedotta la sua inutilizzabilità strutturale. Al riguardo, così come previsto per l'immobile di proprietà, tale autoveicolo dovrà essere oggetto di stima per confermare la mancanza di qualsivoglia valore economico dello stesso;
- la ricorrente risulta titolare di conto corrente n. 1219786 presso MPS con saldo al 07.04.2025 di euro 7,47; di conto corrente n. 489 presso BPM con saldo al 04.04.2025 di euro 5,65. **Al riguardo, la dedotta uscita di**



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

euro 4.000,00 quale donazione per il figlio e i relativi “piccoli” prelevamenti, atti a ridurre l’attivo di euro 10.784,00 al 31.12.2024, saranno rigorosamente valutati al momento dell’esdebitazione in ragione della vicinanza temporale tra loro effettuazione e data di deposito del ricorso per liquidazione controllata. Ugualmente a dirsi per i prelevamenti di euro 2.000,00 sulla carta Revolut n. 3438;

- la ricorrente risulta essere titolare di un credito di euro 5.938,92 derivante da cambiali scadute da incassare nei confronti di Compass s.p.a., che verrà messo a disposizione dei creditori;
- la ricorrente risulta percepire uno stipendio da lavoratrice dipendente a tempo indeterminato presso l’ASL di Genova con uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.900,00 circa di media – *escluse tredicesime ed ulteriori emolumenti* – gravato da pignoramenti per un totale di euro 699,69;
- per quanto riguarda la situazione debitoria:
risultano **debiti privilegiati** per un totale di **euro 11.247,73** nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione; risultano **debiti ipotecari** per **euro 157.007,05** nei confronti di MPS Covered Bond 2 ed Agenzia delle Entrate - Riscossione; risultano **debiti chirografari** per un totale di **euro 84.473,94** nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione; Condominio di Via Cianciullo n. 43; Banca IFIS; Unicredit;
la **massa debitoria totale** della ricorrente risulta quindi essere pari ad **euro 254.728,72**;
- la quota incompressibile viene calcolata dall’OCC in euro 1.834,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili della ricorrente e delle seguenti voci di spesa mensili:
 - euro 600,00 spesa alimentare;
 - euro 150,00 spese mediche mensili;
 - euro 40,00 luce;
 - euro 30,00 gas;
 - euro 105,00 telefonia fissa e mobile;
 - euro 50,00 vestiario;
 - euro 100,00 spese veicoli;
 - euro 100,00 spese personali ed imprevisti;
 - euro 659,00 spese di trasloco (complessivi euro 3.294,00 spalmati su 5 mesi);

al riguardo, si fa infatti presente che verrà preso in considerazione solo lo scenario che non contempla la locazione di immobile, ciò fin quanto non verrà stipulato



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

detto contratto e diverrà effettivo il trasferimento in immobile condotto in locazione con perdita di quello attuale in proprietà;

considerato che l'eventuale congruità delle sopraelencate spese e l'individuazione della corretta quota incompressibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore – *ivi compresa la valutazione di disporre o meno apposita perizia atta ad individuare l'esatto valore del bene immobile e del mobile registrato di proprietà della ricorrente al fine di apprendervi o meno alla procedura in quanto il relativo valore, allo stato, risulta solamente auto-dichiarato dalla ricorrente stessa e comunque non proveniente da soggetti terzi ed indipendenti quale potrebbe essere So.Ve.Mo. s.r.l. ovvero uno stimatore ex art. 216 CCII -;*

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); ii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iv) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata; considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati; considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale; considerato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:

Punzo Antonietta (C.F. PNZNNT62H61H892P), nata a Napoli il 21.06.1962;

nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;

nomina liquidatrice la dott.ssa Elisa Papandrea;

ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;

conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, **il termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – *rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti* ;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).

Genova, camera di consiglio del 03.07.1015

Il Giudice rel.

Dott. Tommaso Sdogati

Il Presidente

Dott. Roberto Braccialini